



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/892 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2026

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza lidocaina in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009, la Commissione è tenuta a determinare, mediante regolamento, i limiti massimi di residui («LMR») delle sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.
- (2) Il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) La sostanza lidocaina è inclusa in tale regolamento come sostanza consentita per i bovini, i suini e gli equidi.
- (4) Il 9 febbraio 2024 la società ScanVet Animal Health A/S ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali («Agenzia»), conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 470/2009, una domanda di modifica delle condizioni esistenti per l'uso della sostanza lidocaina nei suini stabilite a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 (regolamento LMR).
- (5) Il 15 maggio 2025 l'Agenzia, mediante il parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di includere una «classificazione provvisoria "LMR non richiesto"» per la sostanza lidocaina nei suini, con restrizioni per quanto riguarda la via di somministrazione e l'intervallo prima della macellazione.
- (6) Il 5 giugno 2025 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di rivedere il parere del 15 maggio 2025 in quanto la «classificazione provvisoria "LMR non richiesto"» non è prevista all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 470/2009.
- (7) Il 4 dicembre 2025, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari ⁽³⁾, l'Agenzia ha raccomandato di modificare le condizioni esistenti per l'uso della sostanza lidocaina nei suini al fine di consentire anche l'iniezione nello scroto, nei testicoli e nel cordone spermatico nei suinetti fino all'età di 7 giorni.
- (8) Alla luce del parere dell'Agenzia, la Commissione ritiene opportuno modificare la voce relativa alla sostanza lidocaina nei suini di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj)).

⁽³⁾ *Opinion of the Committee for Veterinary Medicinal Products of 4 December 2025 on the establishment of maximum residue limits* (EMA/CVMP/330013/2025): https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-opinion/opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits-lidocaine-emea-v-mrl-003649-modf-0004_en.pdf.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «lidocaina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)	Classificazione terapeutica
«Lidocaina	NON PERTINENTE	Equidi	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Esclusivamente per anestesia loco-regionale.	Anestetico locale»
		Suini	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Per uso cutaneo ed epilesionale esclusivamente in suinetti fino all'età di sette giorni. Per iniezione nello scroto, nei testicoli e nel cordone spermatico esclusivamente in suinetti fino all'età di sette giorni.	
	Lidocaina	Bovini	150 µg/kg 200 µg/kg 1 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	NON PERTINENTE	